



## Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 28 ottobre 2016

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)*

*ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007<sup>1</sup> sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

*La voce di tariffa 1904.9090 è aggiunta come segue:*

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1904. 90 90	Grani di cereali, frantumati e preparati <i>Osservazione:</i> Aliquota di dazio per le merci provenienti dall'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS) (Ordinanza del 18 giugno 2008 <sup>2</sup> sul libero scambio 1) e di altri partner di libero scambio (Ordinanza del 27 giugno 1995 <sup>3</sup> sul libero scambio 2): fr. 4.80.	per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili	6.—

1 RS 631.012  
2 RS 632.421.0  
3 RS 632.319

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

28 ottobre 2016

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer